

STATUTO

**PIETRA DI SCARTO -
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERIGNOLA FG VIA SANTA
MARIA DEL ROSARIO 47

Numero REA: FG - 170480

Codice fiscale: 02175980719

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A al N. 5852 di Raccolta

----- STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -----
--- "PIETRA DI SCARTO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.". ---
NORME SUL FUNZIONAMENTO -----
TITOLO I -----
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -----
Art. 1 (Costituzione e denominazione) -----
E' costituita con sede nel Comune di Cerignola (FG),
ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa
sociale denominata **"PIETRA DI SCARTO - COOPERATIVA SO-
CIALE A R.L."**. -----
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo
VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-
perazione, si applicano, in quanto compatibili, le
norme sulle società a responsabilità limitata. -----
Ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017, le co-
operative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di impre-
se sociali. -----
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-
cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. -----
Art. 2 (Durata) -----
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2095 e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-
blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-
zienti. -----
TITOLO II -----
SCOPO - OGGETTO -----
Art. 3 (Scopo mutualistico) -----
La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge
381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perse-
guire l'interesse generale della comunità alla promo-
zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solida-
ristico. -----
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secon-
do principio della mutualità senza fini di speculazio-
ne privata ed ha anche per scopo quello di ottenere
tramite la gestione associata continuità di occupazio-
ne lavorativa mediante l'assunzione di appalti o sti-
pula di convenzioni con enti pubblici e privati di at-
tività di servizi in genere, in riferimento all'am-
biente e al territorio, nonché le migliori condizioni
economiche, sociali e professionali per i soci lavora-
tori; il tutto finalizzato all'inserimento occupazio-
nale di persone svantaggiate ed ispirato ai principi
della mutualità, ai sensi degli artt 1) lett. b) e 4
l. n. 381/1991. -----
La società in funzione della dichiarata qualità di co-
operativa a mutualità prevalente, che intende mantene-
re: -----

a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 (due virgola cinque) punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; -----
b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; -----
c) - non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, nè durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo scioglimento; -----
d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----
A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. -----
Art. 4 (Oggetto sociale) -----
Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività: -----
a. attività di agricoltura sociale come previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e dalla legge regionale 27 marzo 2018 n. 9 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" attraverso la gestione di beni pubblici e privati orientati all'inserimento socio lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; -----
b. vendita e distribuzione dei prodotti del commercio equo e solidale secondo quanto previsto dalla Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e dalla L.R. 32 del 01/08/2014 "Disposizioni attuative per il sostegno e la diffusione del commercio equo e solidale" e DGR n. 2277 del 31 ottobre 2014; -----

c. la progettazione, realizzazione, manutenzione e custodia di spazi verdi comprese le attività accessorie quali gestione di serre e vivai, cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole); la realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese, ecc.), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri, ecc.), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali, campi sportivi (campi di calcio, golf, ecc.), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi ad uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo), realizzazione di spazi verdi per la protezione contro il rumore, il vento, l'erosione, la visibilità e l'abbagliamento; l'installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione); -----

d. la gestione di strutture turistico-alberghiere, ostelli e case per la gioventù, case per le vacanze, punti di ristoro, affittacamere, impianti sportivi, self-service, mense scolastiche e aziendali, ristoranti, osterie, cinema, teatri, servizi di informazione, spazi polivalenti; -----

e. l'attività di comunicazione online (progettazione e realizzazione di portali e siti web, redazione di mailing list web, attivazione di reti locali, ecc) e offline (progettazione e redazione di libri, guide e manifesti, inviti istituzionali, volantini per pubblicità, locandine, video, ecc.). Tutte le attività editoriali possono essere finalizzate per proprio conto e per conto terzi e potranno contenere attività di gestione di centri di diffusione riviste, giornali e simili; inoltre potrà occuparsi dell'organizzazione di fiere, mercati, attività promozionali, convegni ed eventi in genere; -----

f. la gestione di attività di commercio elettronico di beni ed oggetti usati, in proprio e per conto di terzi, al fine del loro riciclo e riutilizzo; -----

g. l'organizzazione e/o la gestione di laboratori permanenti, alimentari e non, per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; ----

h. attività di trasformazione e vendita di prodotti alimentari; -----

i. produzione e realizzazione di spettacoli teatrali, documentari, film, concerti, prodotti editoriali al fine di promuovere una cultura dell'antimafia ispirata ai principi della nostra Costituzione. -----

Pietro Ingrosso

Pietro Ingrosso



Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la cooperativa potrà, in via meramente strumentale ed accessoria: -----

- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o strumentale al suo conseguimento, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; -----
- assumere interessenze e partecipazioni in società anche diverse dalle cooperative o in imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; -----
- rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. -----

La società, inoltre, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, nel rispetto dei limiti di legge, emettere strumenti finanziari, purché privi di diritti amministrativi e purché offerti in sottoscrizione a investitori qualificati, nonché assumere partecipazioni in altre imprese la cui attività sia connessa o strumentale rispetto alla propria, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La società può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies cod. civ.. -----

La Cooperativa potrà altresì: -----

- assumere interessenze e partecipazioni (ma comunque non in via prevalente e con esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico) in altre società, o anche imprese sotto qualsiasi forma comprese quelle con qualifica di impresa sociale, o enti aventi oggetto o affine o connesso al proprio; -----
- assumere incarichi di collaborazione verso altre società cooperative, società in genere e consorzi cooperativi; -----
- dare adesioni e partecipazioni a enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- concedere avalli cambiari, fideiussori e ogni e

qualsiasi altra forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative; -----

- assumere incarichi di carattere tecnico ed eseguire direttamente o in collaborazione con terzi, consulenze in materia di sicurezza, ambiente e qualità del lavoro. La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste dal presente oggetto sociale; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. -----

La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa. -----

TITOLO III -----

SOCI COOPERATORI -----

Art. 5 (Soci cooperatori) -----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; -----

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. -----

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. -----

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. --

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

Art. 6 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto; -----
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto. -----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. -----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ra-



gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 7 (Obblighi del socio) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

Art. 8 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; -----

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: -----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; ---

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

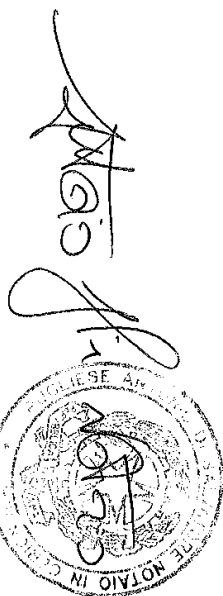
c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti. --

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in

Atto di
giudizio



caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. -----

Art. 10 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio: -----

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; -----

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa; -----

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi; -----

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. -----

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. ----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo. -----

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione) -----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante

raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38 e seguenti del presente statuto. -----

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Art. 12 (Liquidazione della quota) -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Art. 13 (Morte del socio) -----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. -----

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile. -----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati) -----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto

Pietro Ingrosso

Pietro Ingrosso



il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. -----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. -----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. -----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. -----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. --

TITOLO IV -----

SOCI SOVVENTORI -----

Art. 15 (Soci sovventori) -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59. -----

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori) ----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. -----

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori) -

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. -----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. -----

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. -----

Art. 18 (Deliberazione di emissione) -----
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori
deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assem-
blea, con la quale devono essere stabiliti: -----
a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata
dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei
soci cooperatori sulle quote emesse; -----
c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili
e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo
restando che il tasso di remunerazione non può essere
maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispet-
to al dividendo previsto per i soci cooperatori; -----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso. -----
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi
compresi i destinatari delle quote che siano anche so-
ci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione
all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissa-
ti dall'Assemblea nella delibera di emissione. -----
I soci sovventori non possono esprimere più di un ter-
zo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o
rappresentati in assemblea generale. -----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite,
l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà
ridotta, applicando un coefficiente correttivo deter-
minato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad
essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi
portati. -----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi pa-
trimoniali ai sensi della precedente lettera d), qua-
lora si debba procedere alla riduzione del capitale
sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno
anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei
sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il
capitale conferito dai soci cooperatori. -----
La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i
compiti che vengono attribuiti all'Organo amministra-
tivo ai fini dell'emissione dei titoli. -----
Art. 19 (Recesso dei soci sovventori) -----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice
civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spet-
ta qualora sia decorso il termine minimo di durata del
conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emis-
sione delle quote a norma del precedente articolo. ----
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni
concernenti i requisiti di ammissione e le cause di
incompatibilità previste per i soci cooperatori. -----
TITOLO V -----
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE -----

Art. 20 (Elementi costitutivi) -----
Il patrimonio della Cooperativa è costituito: -----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,
rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,
confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale; --
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli
utili di cui all'art. 22 e con il valore delle quote
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con
le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.
7; -----
d) dalla riserva straordinaria; -----
e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o
prevista per legge o per statuto. -----
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o
per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea
non possono essere ripartite tra i soci né durante la
vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. -----
Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione) -----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a
vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso
la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo. -----
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le
proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le
indicazioni relative al potenziale acquirente previste
nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e
accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua
responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. -----
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione
deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta)
giorni dal ricevimento della richiesta. -----
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire
la propria partecipazione e la Società deve iscrivere
nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti
previsti per divenire socio. -----
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione
deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro
60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale. -
Art. 22 (Bilancio di esercizio) -----
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno
dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: -----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; -----

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59; -----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. -----

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. -----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. ---

Art. 23 (Ristorni) -----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. -----

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

· erogazione diretta; -----

· aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio; -----

· emissione di quote di sovvenzione. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà,

in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

TITOLO VI -----

ORGANI SOCIALI -----

Art. 24 (Organi) -----

Sono organi della Società: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di amministrazione; -----
- c) l'Organo di Controllo. -----

Art. 25 (Assemblea) -----

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro soci (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. -----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. -----

Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea) -----

L'Assemblea: -----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili; -----
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti; -----
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo; -----
- 4) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo; -----
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo; -----
- 6) approva i regolamenti interni; -----
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica-

zione dei diritti dei soci; -----
8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo; -----
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori
e dell'Organo di Controllo; -----
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla
sua competenza dalla legge, dal presente statuto,
nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo
sottopone alla sua approvazione. -----
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al
precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio. --
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei
tempi indicati all'art. 25. -----
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le vol-
te che l'Organo amministrativo lo creda necessario,
ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci
che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a
tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, fa-
cendone domanda scritta agli Amministratori. -----
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luo-
go senza ritardo e comunque non oltre venti giorni
dalla data della richiesta. -----
Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi) -----
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-
stituita quando siano presenti o rappresentati la metà
più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente co-
stituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati aventi diritto al voto. -----
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti,
su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. -----
Art. 28 (Votazioni) -----
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema
della alzata di mano, salvo diversa deliberazione del-
l'Assemblea. -----
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a mag-
gioranza relativa, ma potranno avvenire anche per ac-
clamazione. -----
Art. 29 (Voto) -----
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-
sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (no-
vanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti
delle quote sottoscritte. -----
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualun-
que sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci
persone giuridiche potranno avere un massimo di 5
(cinque) voti come da apposito regolamento approvato
dall'assemblea. -----
Per i soci sovventori si applica il precedente art.
18, secondo comma. -----
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interve-

nire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovvenitore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. - Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci. -----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. ----

Art. 31 (Amministrazione) -----

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato con decisione dei soci, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a sette, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. -----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

L'Organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. -----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. -----

Art. 32 (Compiti degli Amministratori) -----

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei

suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa. Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. -----

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni) -----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di Controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. -----

Art. 34 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 35 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominati. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, determinare il com-

penso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici. -----

Art. 36 (Rappresentanza) -----

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti. --

Art. 37 (Organo di Controllo) -----

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea dei soci nomina ai sensi del combinato disposto degli artt. 2519, 2543 e 2477 c.c., l'organo di controllo, il quale potrà esercitare anche la revisione legale dei conti. -----

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, è rieleggibile ed il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. -----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti norme in materia. -----

TITOLO VII -----

CONTROVERSIE -----

Art. 38 (Clausola arbitrale) -----

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 39, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: -----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; -----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; -----

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaco/Sindaci, o nei loro confronti. -----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. -----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente. -----

Art. 39 (Arbitri e procedimento) -----

L'arbitro è unico ed è scelto tra gli esperti di diritto e di settore ed è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede legale della società. -----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003. -----

L'arbitro decide secondo diritto. -----

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. -----

L'arbitro decide secondo la normativa degli organismi arbitrali di diritto internazionale. -----

Art. 40 (Esecuzione della decisione) -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. --

TITOLO VIII -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 41 (Scioglimento anticipato) -----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. -

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale) -----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 22, lett. c); -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59. -----

TITOLO IX -----

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 43 (Regolamenti) -----

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 27. -----

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio

residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

Art. 45 (Rinvio) -----

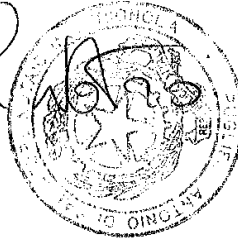
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità. --

Pietro Ingrosso

Antonio



22 di 22